

Studio legale
Avv. Antonella Musso
Via Greco, 1 – 90033 Chiusa Sclafani
Cell. 388 9091905 - P.IVA 06838610829 - C.F. MSSNNL85P50G273U
email avvocato.antonellamusso@gmail.com e pec antonella.musso@cert.avvocatitermini.it

ON.LE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza cautelare 700 c.p.c

Nell'interesse dell'insegnante **PANEDURO MATTEA**, (C.F. PNDMTT73P57D009I), nata Corleone, il 17.09.1973, residente in Bisacquino (PA), nella Via Salita Venezia n. 3, rappresentata e difesa giusta procura in separato foglio digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, dall'Avv. Antonella Musso (C.F. MSSNNL85P50G273U), del Foro di Termini Imerese, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Chiusa Sclafani (PA), nella via Greco n. 1, ove intende ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente domicilio digitale antonella.musso@cert.avvocatitermini.it,

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR), C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, in Viale Trastevere 76/a – 00153 Roma (RM), con il seguente domicilio digitale urp@postacert.istruzione.it rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO, UFFICIO I, via San Lorenzo n. 312/G – 90146 Palermo (PA), con domicilio digitale usppa@postacert.istruzione.it, in persona del rappresentante *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA, Via Grigna, 13 – 20900 Monza (MI), con domicilio digitale uspmb@postacert.istruzione.it, in persona del rappresentante *pro tempore*;

E nei confronti di

DI TUTTI I DOCENTI PARTECIPANTI ED AMMESSI AI MOVIMENTI PROVINCIALI ED INTERPROVINCIALI PER L'A.S. 2022/2023 PER L'AMBITO PROVINCIALE DI PALERMO E DI TUTTI I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO CON IL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE CHE ABBIANO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO NELLA PROVINCIA DI PALERMO, NONCHE' DI TUTTI I DOCENTI IMMESSI IN RUOLO ENTRO L'ANNO 2022/2023 E PROVENIENTI DA GAE;



PETITUM

LA RICORRENTE PRESTA ASSISTENZA SISTEMATICA E CONTINUATIVA ALLA MADRE, SIG.RA MARIA ROGATO, PORTATRICE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (EX ART. 3, COMMA 3, L. 104/92) E PERTANTO, CHIEDE IL RICONOSCIMENTO DELLA RELATIVA PRECEDENZA NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA'INTERPROVINCIALE. L'INSEGNANTE PANEDURO MATTEA E' REFERENTE UNICA DEL GENITORE DISABILE E CON ESSA RESIDENZA, IL CUI GIUDIZIO DI INVALIDITA' NON E' SOTTOPONIBILE A REVISIONE (EX ART. 3, COMMA 3, L. 104/92).

Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni che seguiranno si premette in fatto che:

-L'**1.12.2015**, la ricorrente sottoscriveva contratto a tempo indeterminato, quale docente di scuola primaria, titolare su posto comune, assunta in ruolo e proveniente dalle cc.dd. graduatorie ad esaurimento di cui alla L. 296/2006 (di seguito, breviter, G.A.E.) con decorrenza giuridica dall'1 dicembre 2015 e decorrenza economica dall'1 dicembre 2016 (anno scolastico 2016/2017), con assegnazione in sede nella scuola **A. MORO – LISSONE II, MBEE8F5015**, in provincia di Monza e Brianza; (**vedi doc. 1**);

-In data **13.03.2022**, la ricorrente presentava domanda di mobilità – identificata con il seguente numero di protocollo MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO POLIS.6758985.13-03-2022 tramite il sito "*presentazione istanze on line*" (inserendo i dati personali e le autodichiarazioni certificanti il possesso di titoli, di servizi e di esigenze di famiglia, come richiesto dal programma) partecipando alla mobilità territoriale e/o professionale scuola primaria, Fascia III, per l'anno scolastico 2022/2023;

-Con tale domanda, la ricorrente indicava, ai sensi dell'*O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022* (**vedi doc. 2**), le "*preferenze territoriali provinciali*" presso le quali desiderava essere assegnata con il trasferimento interprovinciale, Fase III, specificando nell'apposita sezione del modulo domanda – i codici sintetici di ambiti e province (**vedi doc. 3**);

La ricorrente premette nell'anno scolastico 2022/2023 di possedere un punteggio di **74,5**, oltre i **6 punti aggiuntivi** a titolo di esigenze di famiglia (per ricongiungimento al genitore con disabilità grave, i 6 punti aggiuntivi sono validi solo sul Comune di residenza di Bisacchino, (80.5 ai fini della graduatoria per il Comune di ricongiungimento di Bisacchino - 74,5 per tutte le altre preferenze inserite in domanda, **vedi doc. 4**);

-Nella propria domanda di mobilità l'insegnante Mattea indicava in ordine al trasferimento interprovinciale richiesto le preferenze espresse nel seguente ordine: **comune e/o lingua**, in possesso del *Livello C1* del **QCER (Lettera I)** e **sostegno**, speciale ad indirizzo differenziato (psicofisici), avendo prestato incarico annuale, nell'a.s. 2020/2021 (in assegnazione provvisoria) presso il D.D. A. DE GASPARI PALERMO, SCUOLA PAEE013046, posto sostegno (**vedi doc 5 e 6**);

-La ricorrente inseriva anche 15 preferenze e/o destinazioni che qui si riportano: 1) Scuola PAEE850022 PA I.C. BISACQUINO-MONS. G. BACILE (corrispondente al Comune di residenza e alla sede di assegnazione, posto lingua, per l'intero a.s. 2021/2022; 2) Scuola PAEE8AD041 PA OSPEDALE G.



DI CRISTINA; 3) Scuola PAEE8A001E PA I.C. R.L.MONTALCINI-G.B. BASILE; 4) Scuola PAEE81001E PA I.C. CAMPOFELICE -TEN.S.CIPOLLA; 5) Scuola PAEE89901T PA I.C. ABBA – ALIGHIERI; 6) Scuola PAEE09501G PA D.D. VILLABATE I - DON MILANI; 7) Scuola PAEE8AD052 PA P.O. ISMET E CIVICO; 8) Comune G273 PA PALERMO; 9) Distretto 041 PA Distretto 041; 10) Distretto 069 PA Distretto 069; 11) Distretto 039 PA Distretto 039; 12) Distretto 070 PA Distretto 070; 13) Distretto 043 PA Distretto 043; 14) Distretto 047 PA Distretto 047; 15 Provincia PA PA PALERMO;

-I resistenti in data **07.06.2022**, pubblicavano la graduatoria dei trasferimenti e la ricorrente non risultava inserita nei bollettini dei movimenti pubblicati dall'Ambito Territoriale ed indicati tra i primi in ordine di preferenza (**vedi doc. 7**);

-Il mancato accoglimento della domanda di mobilità, in relazione alla disciplina prevista dalla L. 104/92 ritenuto grande pilastro dei diritti delle persone con disabilità e di tutto l'impianto normativo disciplinante la materia, appare gravemente lesiva dei diritti costituzionali e dei trattati internazionali che nella gerarchia delle fonti si pongono senz'altro al di sopra della contrattazione collettiva e delle altre fonti primarie legislative del settore scuola;

-La Legge 104/92 ha tra le sue precipue finalità quella di garantire, fra l'altro, la piena integrazione delle persone con disabilità nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Si tratta di ambienti nei quali si esplica a pieno la personalità degli individui e dove, pertanto, si manifesta in concreto e nel massimo grado, quell'esigenza di tutela di diritti personalissimi dell'individuo quale quelli cui preside la norma in argomento;

-L'applicazione della Legge 104/1992 non può subire alcuna deroga, da parte della contrattazione collettiva, che allo stato dell'arte in applicazione dell'art. 13 del CCNI 6 marzo 2019 attua una palese discriminazione nei confronti dei concorrenti della III fascia (esclusi dalla mobilità definitiva); la precedenza nei trasferimenti definitivi per esigenze di cura e assistenza L. 104/92 è prevista per l'assistenza al coniuge e limitatamente ai trasferimenti nella fase I (tra distretti diversi dallo stesso Comune) e nella II fase (provinciali), al solo figlio individuato come referente unico, che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità; L'art. 8 CCNI 8 luglio 2020 prevede in favore dei docenti della III fascia (trasferimenti interprovinciali) il solo diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità annuale ai sensi dell'art 14 CCNI e dell'art. 8 CCNI luglio 2020 (questo è quanto ottenuto dalla ricorrente dal 2019 al 2021/2022);

-La ricorrente è l'unica referente che può assistere la madre disabile, non ricoverata a tempo pieno presso istituti di cura, portatrice di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92, riconosciuta tale con verbale della Commissione Medica Inps accertamento handicap del **26.03.2019** (**vedi doc. 8**). Annualmente, la ricorrente allega nella propria domanda di mobilità, la dichiarazione con la quale dichiara sotto la propria piena responsabilità di essere l'unica referente prossima della sig.ra Rogato Maria (madre) di prestare assistenza continuativa ed esclusiva alla persona indicata, che la persona per la quale viene richiesto il congedo non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati; che nessun altro familiare



beneficia del congedo per lo stesso soggetto portatore di handicap, di essere convivente con il soggetto portatore di handicap all'indirizzo indicato;

-Tali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R 28.12.200 n. 445 hanno consentito all'insegnante Paneduro Mattea di beneficiare dal **2019 al 2021/2022** delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, ovvero della mobilità annuale, trattandosi di documenti amministrativi attestanti fatti e stati, al pari dei titoli di servizio, di ruolo e delle esigenze di famiglia, come prevede il sistema informatico scolastico, con calcolo automatico del punteggio, ai fini della redazione della graduatoria;

-La condizione clinica della madre della ricorrente è del tutto irreversibile, la disabilità fisica non ha compromesso le funzioni cognitive, per tale ragione appare fondamentale e necessaria la vicinanza della figlia, l'unica che può garantirLe un supporto pratico ed affettivo, prendendosene cura e fornendole ogni forma di assistenza;

-Come è dato leggersi dalla graduatoria pubblicata, il Ministero resistente non ha riconosciuto alla ricorrente la precedenza spettante in applicazione della Legge 104/92, ciò ha comportato il mancato riconoscimento del diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022 attuativa del CCNI del 27 gennaio 2022;

-A causa del mancato ottenimento della mobilità, la ricorrente sarà costretta a prestare servizio presso la sede **A. MORO – LISSONE II, MBEE8F5015, alla quale è assegnata, con conseguente irreparabile danno al soggetto disabile, la quale non potrebbe più ricevere le cure e l'assistenza da parte della ricorrente, unica referente;**

-Ogni anno la ricorrente richiede l'assegnazione provvisoria, pur di rimanere accanto alla madre disabile, vivendo momenti di incertezza, accompagnata dalla paura che il Miur possa incorrere in errore, dovendo di anno in anno cambiare sede di lavoro, colleghi, alunni, abitazione, e soprattutto precludendosi la possibilità di poter maturare il punteggio derivante dalla continuità di servizio (che non può sussistere nei casi di assegnazione provvisoria annuale);

-L'assegnazione provvisoria non garantisce la continuità nell'assistenza da prestare al genitore disabile, non garantisce la continuità didattica presso la medesima scuola e le medesime classi e non consente alla ricorrente di poter pianificare la proprie scelte di vita proprie e della di lei madre, vivendo una costante situazione di precarietà che si riflette su tutti gli aspetti della propria sfera personale e familiare;

-In relazione alla disabilità grave della madre ed essendo l'unica referente della madre, con essa convivente, dal riconoscimento della grave disabilità della madre anno 2019, la ricorrente è stata annualmente in assegnazione nelle seguenti scuole:

- anno scolastico 2019/2020 presso la sezione ospedaliera Villa Sofia/Cervello di Palermo; a.s. 2020/2021 nella scuola D.D. A. DE GASPARI PALERMO, posto sostegno, entrambe poste a 80 Km di distanza dalla residenza della madre disabile, per l'anno scolastico in corso 2021/2022, presso l'I.C. Mons. Bacile di Bisacquino, posto lingua, da settembre del 2022 in poi.....;
- Con la predetta domanda la ricorrente chiede di accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale, ai sensi dell'art. 33 comma 3 e 5 della Legge 104/1992, indicando



diversi ambiti e scuole disposte secondo un proprio ordine di preferenza, così come consentito dalla normativa di riferimento (**doc. 3**);

-La ricorrente anche nell'anno scolastico 2020/2021, con ricorso depositato il 17/02/2021 presso il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, nella causa iscritta al nr. 1369/2021 chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito, una pronuncia favorevole che dichiarasse il proprio diritto al trasferimento interprovinciale, per necessità di assistenza alla madre disabile in condizioni di gravità;

- Purtroppo, nell'ambito di tale giudizio il ricorso veniva respinto **“alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità espresso nell’ordinanza n. 4677/2021, richiamata nel dispositivo ai sensi dell’art. 118 dis att cpc. La Corte di Cassazione, infatti chiariva che “in tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico, l’art. 13 del c.c.n.i. di settore dell’8 aprile 2016, nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto con la disposizione di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 – che attribuisce, tra l’altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile -, poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l’esigenza basilare dell’amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e collocandosi nell’ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 4677 del 22 febbraio 2021) le spese della lite venivano compensate tra le parti ritenuto che l’orientamento nomofilattico interveniva dopo il deposito del ricorso;**

Tutto ciò premesso, la ricorrente come sopra ampiamente illustrato e precisato, è in possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della precedenza di cui alla L. 104/1992 nell'ambito dei trasferimenti interprovinciali definitivi, la mobilità annuale non si concilia con le esigenze di assistenza e cura continuativa nei confronti della madre, portatrice di handicap grave, con essa residente, nel Comune di Bisacquino;

La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE si rileva la competenza territoriale del Tribunale adito,

In considerazione della ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 413 co. 5 c.p.c., che individua il giudice competente nel luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza presso il quale il lavoratore presta servizio, intendendosi per tale, la sede di effettivo servizio – e non la sede in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cass. 21526/2007; Cass. 10449/2015; Cass. 11762/2016) infatti, scendendo sempre più nel particolare, al momento di proposizione dell'odierna domanda l'insegnante è in assegnazione provvisoria presso l'**ISTITUTO COMPRENSIVO MONS. G. BACILE DI BISACQUINO** (assegnazione che ha validità per l'intero anno scolastico in corso A.S. 2021/2022) da qui la competenza per territorio di Codesto On.le Tribunale ex art 413 del cpc.



NEL MERITO, sussistenza del diritto della ricorrente Mattea Paneduro ad ottenere il trasferimento interprovinciale da Monza a Bisacchino o Provincia di Palermo, in accoglimento della domanda di mobilità inoltrata per l'a.s. 2022/2023, per tutti i motivi in fatto illustrati e i motivi in diritto di seguito enunciati

Tanto osservato e per quanto qui interessa, è di precipuo rilievo considerare che nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale 2022/2023, la ricorrente, pur avendone pieno titolo, non ha potuto far valere - in modo del tutto incomprensibile - la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 essendo referente unica della madre Rogato Maria, titolare di legge 104/1992, ex art. 3, comma 3 (id est: in condicio di gravità) non rivedibile.

Il contratto collettivo nazionale integrativo limita fortemente il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità, prevedendo la sola assegnazione provvisoria annuale in favore del personale scolastico che presta "assistenza" ai parenti disabili, nella qualità di parente o affine, vanificando e frustando le esigenze di tutela e le finalità previste dalla Legge 104/92.

L'assegnazione provvisoria è un movimento che si esercita ogni anno secondo cui il docente chiede di poter lavorare per un anno scolastico presso una sede diversa da quella di titolarità.

Tra le motivazioni di tale domanda vi è il **ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica (vedi doc. 9); gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria (doc. 8); ricongiungimento al genitore (doc. 4).**

L'anno svolto in assegnazione provvisoria consente al docente di maturare un punteggio di servizio di 6 punti per l'anno svolto, da sommare al punteggio precedentemente accumulato; mentre viene ingiustamente interrotto il punteggio di continuità (per il calcolo degli anni di continuità, si valutano 2 punti per ogni anno svolto entro il quinquennio, diventano 3 i punti che si conferiscono per ogni anno prestato successivo al quinto). I punteggi di servizio sono di estrema importanza ai fini della graduatoria di mobilità, a questi vanno sommati i punteggi per i titoli conseguiti dall'insegnante, EPPURE CHI ASSISTE IL PROPRIO GENITORE DISABILE PUO' SOLAMENTE ESSERE ASSEGNATO IN UNA DIVERSA SCUOLA ANNO, PER ANNO, RINUNCIANDO PER ASSURDO AL PUNTEGGIO DI CONTINUITA', RINUNCIANDO IN QUESTO CASO AD ALTRI 9 PUNTI IN PIU'.

Il Tribunale di Palermo, nella RECENTISSIMA sentenza **n. 2521 del 16 giugno 2021** discostandosi esplicitamente dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (ord. 4677/2021 del 22 febbraio 2021) **ha riconosciuto il diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità per il personale della scuola a favore dei beneficiari della l. n. 104/1992, configurandosi come una delle prime pronunce successive di segno contrario all'orientamento sopra espresso che ha negato tale diritto**, come anche accaduto alla ricorrente per effetto del richiamato principio enunciato in motivazione in data 27/05/2021 (**doc. 10**).



Il diritto di scelta della sede, non solo all'atto della nomina, ma anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante richiesta di trasferimento, era stato precedentemente riconosciuto **dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6150/2019**. Con tale pronuncia, la Cassazione – in materia di equo bilanciamento di interessi- aveva affermato il seguente principio: *“L’art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l’attività affinché quest’ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza ferma la qualificazione come “diritto” della posizione soggettiva del lavoratore nella scelta della sede di lavoro più vicina al familiare da assistere, e in tal senso si esprime l’art. 33, comma 5 cit., non vi è dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall’inciso “ove possibile” contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 41 Cost.; tale bilanciamento, come già statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012) e dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte”* (Cass. n. 6150/2019, cit.).

Come osservato dalla Corte di Cassazione n.6150/2019, principio richiamato dal Tribunale di Palermo nella sentenza **n. 2521 del 16 giugno 2021 - il diritto tutelato dalla Legge n. 104/1992 non è tanto quello del lavoratore che assiste il familiare, quanto quello del soggetto bisognoso di assistenza, il quale - in mancanza delle agevolazioni di legge - vedrebbe gravemente limitato il diritto di essere assistito, a causa delle note carenze del sistema pubblico di assistenza, che costringono la rete familiare a farsi carico delle inefficienze della P.A.**

L’art. 33, comma 5 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l’attività affinché quest’ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con la garanzia dei beni fondamentali in gioco, tutelati dalla Costituzione nonché dall’art. 26 della Carta di Nizza del 7-12-2000 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13-12-2006 sui diritti dei disabili «ratificata con L. n. 18 del 2009 dall’Italia (C. Cost. n. 275 del 2016) e dall’Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE» (Cass., 12-10-2017 n. 24015; Id., 22-3-2018 n. 7120)” (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6150/19, cit.)

I richiamati orientamenti rappresentavano l’approdo cui era da tempo pervenuta la giurisprudenza di merito, prima della pronuncia espressa da Cass. Civ. con ord. n. 4677/2021, dal quale il Tribunale di Palermo finalmente si discosta.

Il Tribunale di Palermo – dopo aver richiamato i principi stabiliti sia dalla **Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea**, sia dalla **Convenzione ONU e dalla Commissione Europea in materia dei diritti delle persone con disabilità**- ha osservato che l’applicabilità dei benefici



previsti dalla legge 104/1992 al personale della scuola, è prevista da disposizione *speciale*, inserita nel Testo Unico della Scuola di cui al D. Lgs. n. 297/1994, all'art. 601.

Dunque, la precedenza per i soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla l. 104/1992 nelle operazioni di mobilità, è prevista espressamente dalla legge e, segnatamente, da legge speciale atta a disciplinare tale specifico comparto.

Del resto, l'Ordinanza Ministeriale che regola i trasferimenti del personale scolastico è stata più volte dichiarata illegittima dal Giudice Amministrativo, proprio in ragione della mancata precedenza riconosciuta al figlio quale referente unico del disabile grave bisognoso di assistenza (cfr. Tar Lazio, n. 7104/2019).

E' appena il caso di ricordare che le disposizioni contenute nella Legge 104/92 sono dirette a tutelare diritti di rilevanza costituzionale, quali quelli sottesi al diritto alla salute, alla solidarietà sociale e alla tutela dei disabili, discendenti dalle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.

Le disposizioni contenute nel CCNI sulla mobilità del comparto scuola stabiliscono invece una discriminazione tra i soggetti che prestano assistenza al familiare disabile, attribuendo una precedenza ad alcuni e negandola ad altri, sulla base del rapporto di parentela, finendo così per limitare, se non negare, quei diritti garantiti dalla citata l. n. 104/1992, a tutela in primo luogo del soggetto disabile.

Anche presso altri Tribunali italiani (**Tribunale di Cosenza – Tribunale di Crotone – Tribunale di Livorno – Tribunale di Vercelli**), sono stati protagonisti di pronunce di accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, volti ad ottenere il riconoscimento della mobilità interprovinciale, attraverso la disapplicazione delle norme pattizie di cui al CCNI della mobilità (art. 13 punto IV ed art. 14) che non riconoscono il diritto di precedenza ex art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, al figlio referente unico e convivente con il familiare disabile, limitandone l'operatività nell'ambito della sola mobilità riferita ai docenti inseriti nella I e II fase dei trasferimenti.

Di particolare interesse è, poi, la Ordinanza del 2/09/2020 con cui il Tribunale di Crotone, in accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc ha riconosciuto il diritto assoluto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per assistenza a figlio con handicap NON grave (art. 3 comma 1 legge 104/1992) e tanto sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 33 comma V legge 104/1992 che impone, ricorrendo determinate condizioni, di non sottoporre a limitazioni il diritto al trasferimento del lavoratore anche quando la disabilità del familiare non si configuri come grave.

La madre della ricorrente, versa in una condizione di handicap grave come documentato dalla certificazione allegata e per tali ragioni, quest'ultima aveva anche richiesto il congedo parentale, pur di non essere costretta a ritornare a Lissone, presso la propria sede di servizio (**Vedi doc. 11**).

Le disposizioni contrattuali che regolano le procedure di mobilità del personale docente, infatti, anche quest'anno eludono in parte i principi costituzionalmente garantiti di tutela del lavoratore che si trova



nella necessità di dover assistere un familiare in situazione di grave disabilità, a cui la **Legge 104 del 1992 riconosce espressamente “la precedenza in sede di trasferimento a domanda”**.

La deducente, che ha partecipato alla mobilità per l'A.s. 2022/2023 con DIRITTO di precedenza prevista ex art. 33, comma 5 e 7 della legge 104/1992, per le scuole della provincia di Palermo, allo scopo principale di poter prestare la necessaria assistenza continuativa al genitore portatore di Handicap grave ex L. 104/1992 comma 3 art. 3 oggi, non la può far valere, ritrovandosi in una situazione di incertezza.

Orbene, la ricorrente, è unica familiare referente del genitore (Sig.ra Rogato Maria) la madre della ricorrente non può neanche ricevere assistenza da altri familiari, infatti il figlio, imprenditore agricolo, è assente da casa per l'intera giornata, risultando sempre irreperibile per motivi di lavoro e scarsa ricezione della rete mobile, il padre è molto anziano.

La ricorrente ha, quindi, la necessità di tornare nel paese di origine, o nelle immediate vicinanze essendo il luogo, in cui può essere prestata assistenza continuativa al genitore disabile, e nondimeno essendo il luogo di residenza della ricorrente, seco convivente con il genitore disabile.

Per tutte le ragioni espresse la mancata valorizzazione del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza ex L. 104/1992, art. 33, nelle operazioni di mobilità interprovinciale definitiva, è negazione irrazionale, illogica ed illegittima.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 21, 33 DELLA LEGGE 104/1992; VIOLAZIONE D.LGS 297/94, ART. 601; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GERARCHICO DELLE FONTI; DIRITTO DI PRECEDENZA IN SEDE DI MOBILITÀ; ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 13 CCNI ILLEGITTIMA DISCRIMINAZIONE TRA MOBILITÀ FASE I, II, III- ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - DEROGA ILLEGITTIMA AD UNA NORMA DI RANGO SUPERIORE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

L'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate. E' necessario rappresentare che la risoluzione della controversia ruota essenzialmente sull'interpretazione della **Legge n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'art. 24, comma 1, lett. b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”**.



A sua volta, l'art. 601 D.l.vo 16.4.1994, n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” e tuttavia l'istituto di cui al cit. art. 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”.

Il richiamato art. 33 della legge 104/92, comma 3 dispone che: "il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La predetta disposizione normativa, non derogabile, dall'art. 1, si pone quale finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurando i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, predisponendo interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata" anche con l'ausilio della rete degli operatori del Terzo settore.

La nozione legale di trasferimento elaborata dalla giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione la individua nel **“mutamento geografico definitivo del luogo della prestazione” e non già in mutamento geografico connotato annualmente dal carattere della provvisorietà** (cfr. Cass. 12097/2010).

Ciò posto, la richiesta che avanza la ricorrente, con istanza di mobilità interprovinciale e diritto di precedenza ex art. 33 l. 104/92 – è del tutto legittima e ben fondata, risultando documentato che il genitore Rogato Maria, madre dell'insegnante, familiare convivente, residente in Bisacquino, Comune della Provincia di Palermo, è portatrice di stato di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 e la negazione di tale diritto la costringerebbe a ritornare a Lissone.

La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all'interno di una legge contenente “i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”.

La ratio dell'art. 33, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. 53/2000, "è quella di favorire l'assistenza al parente o affine diversamente abile, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.

Sul punto si riporta ad ulteriore integrazione di quanto già esposto quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, affermando che *"l'art. 33 comma 5 della Legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3 comma 2 Cost., dell'art. 26 della Carta di*



Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile" (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379).

Orbene, nel caso in esame, l'amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici previsti e riconosciuti dalla legge 104/92 in virtù di una contrattazione collettiva che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità, dall'unico referente familiare, con esso convivente.

E' pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge. La precedenza prevista da una *lex specialis* che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti di integrazione sociale e assistenza alla persona disabile (art 2 1. 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di trasferimenti.

VIOLAZIONI COMUNITARIE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 124/1999

Con due sentenze (n. 483/2021 del 15/06/2021 e n. 401/2021 del 18/05/2021) la Corte d'Appello di Firenze ha accolto le ragioni delle docenti ricorrenti che da anni avevano avviato molteplici giudizi, cautelari e di merito, al fine di ottenere l'agognato trasferimento.

Le sentenze affermano il diritto delle docenti ad essere trasferite nella provincia di provenienza, in una sede prossima alla residenza del genitore da assistere, in quanto titolari di diritto di precedenza. Non mancano pronunce precedenti analoghe, ma quelle in oggetto si segnalano in quanto immediatamente successive a diverse sentenze della Cassazione di segno contrario di cui pure tengono conto ma che superano nell'articolato impianto motivazionale sulla base di inediti riferimenti al diritto sovranazionale, in specie a quello unionale.

Tale innovazione interpretativa, infatti, secondo il Collegio, appare necessaria per un'interpretazione dell'art. 33 L. 104/1992 coerente alla normativa europea in tema di lavoratori dipendenti qualificabili come *caregiver*.

In particolare la Corte, in accoglimento delle prospettazioni ricorsuali, valorizza il riferimento alla Direttiva 78/2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro interno, e ai principi affermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza CGUE, 17 luglio 2008, C-303/06 *Coleman* e nella sentenza 11 luglio 2006 causa C13/05, *Chacon Navas*, nonché nella recentissima sentenza Cass. Sez. Lav. n. 6497/2021.



Anche con ordinanza cautelare ante *causam* del **13 agosto 2020** il Tribunale di Lamezia Terme – Sez. Lavoro si è pronunciato positivamente sul ricorso proposto da una insegnante, anch'essa referente unica di genitore con disabilità grave, riconoscendole il diritto alla precedenza *ex* art. 33 comma V legge 104/1992 **in sede di mobilità interprovinciale** (così disapplicando le norme pattizie di cui al CCNI della mobilità, ossia art. 13 punto IV ed art. 14, che non riconoscono il diritto di precedenza *ex* art. 33 legge 104/92 nei trasferimenti interprovinciali, limitandone la operatività nell'ambito della sola mobilità provinciale e delle assegnazioni provvisorie).

Il MIUR ha applicato una palese discriminazione tra docenti che partecipano nelle diverse fasi, tale condotta, in assoluta presenza di impianto motivazionale ed in eccesso di potere, legittima una disparità di trattamento tra i genitori portatori di handicap grave *ex* art. 3 comma 3 della L. 104/1992 i cui figli docenti partecipano alla mobilità provinciale e quelli che partecipano alla mobilità interprovinciale. Per i secondi la precedenza non esiste! La spiegata ordinanza, nell'applicare questa illegittima negazione rende anche palese il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico.

SULLA NULLITÀ A NORMA DELL'ART. 1418 C.C., PER CONTRASTO CON LA NORMA IMPERATIVA DI CUI ALL'ART. 33 CO. 5, L. 5.2.1992 N. 104 E SULLA SUA DISAPPLICAZIONE PER LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DOCENTI CHE PARTECIPANO ALLA MOBILITÀ PROVINCIALE E I DOCENTI CHE PARTECIPANO ALLA MOBILITÀ PROVINCIALE

La legge 104 del 1992 è tesa e diretta ad assicurare, in termini quanto più possibili soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap ed ha anche aggiunto che essa incide sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte delle disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, comma primo, c.c.

Al riguardo occorre richiamare l'evoluzione giurisprudenziale in materia.

Per unanime giurisprudenza di merito la clausola pattizia appena citata, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva deve ritenersi nulla a norma dell'art. 1418 c.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 l. 104/92, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti in ciascuna fase della procedura di trasferimento, con il solo limite dell'inciso "ove possibile".
La disparità di trattamento esistente tra le operazioni di mobilità provinciale ed interprovinciale, risulta essere estranea persino alla disciplina nazionale e comunitaria.



Ed è proprio questa consapevolezza ad indurre il titolare di tale precedenza a spenderla all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni comprese nel comune di residenza.

Tale precedenza è valevole in ciascuno dei comuni, degli ambiti e/o delle province differenti dal Comune di residenza indicati nel proprio ordine di priorità dal docente e il titolare di tale precedenza, ha diritto a vedersi riconoscere, in sostanza, tale preferenza, con priorità nelle sedi disponibili indicate a titolo di preferenza espresse.

Sul limite dell'inciso "ove possibile" della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato in ciascuna fase delle procedure di trasferimento

Il diritto del familiare lavoratore alla scelta della sede o al non trasferimento per assistere il disabile, come affermato nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 7945 del 27 marzo 2008) non è illimitato, e pertanto non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera considerevole le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi – soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico – in un danno per la pubblica amministrazione, e per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività.

È bene però sottolineare con altrettanta chiarezza che come statuisce la Suprema Corte "la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico al datore di lavoro", esibendo la documentazione afferente la mancanza di posti, nelle sedi prescelte dalla ricorrente, e quindi la sussistenza delle richiamate "ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico sul datore di lavoro".

Conclusivamente, la ricorrente ha dimostrato di avere diritto, in forza della precedenza riconosciuta, nell'ambito delle assegnazioni provvisorie annuali, di essere assegnata presso una delle sedi, ove disponibili, nell'ambito territoriale così come riportato, nell'ordine di preferenza indicato nell'istanza di mobilità presentata, e tenuto conto della graduatoria relativa alle fasi di mobilità ed al punteggio vantato.

Il diritto alla precedenza deve essere inteso, conclusivamente come strumentale a garantire la tutela della situazione di disabilità di cui il possessore è portatore ovvero a garantirgli l'assegnazione nella provincia di residenza o in quella più vicina alla stessa; con la precisazione che a parità di precedenza prevale il punteggio più alto e in caso di parità di punteggio prevale la maggiore anzianità anagrafica.

Istanza cautelare ex art 700 cp c

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono essere accolti. In ordine al *periculum in mora*.

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e per la di lei madre, attesi i tempi del giudizio ordinario.



Dalla documentazione versata in atti, emerge l'irreparabile pregiudizio che tale situazione sta creando alla ricorrente, all'intero nucleo familiare della stessa e, soprattutto, in considerazione del fatto che la madre disabile si vedrebbe privata della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto e di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato personale e di salute che non può in alcun modo essere ristorato.

L'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità è volta alla tutela della madre della ricorrente, soggetto portatore di handicap, titolare di una posizione protetta dall'ordinamento giuridico.

La disabile, madre della ricorrente, non è autosufficiente e pertanto non è in grado di svolgere autonomamente le più elementari attività quotidiane, né di carattere alimentare né igienico.

L'assegnazione della ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza della madre disabile certamente cagionerebbe gravi disagi alla vita familiare della stessa e irreparabile nocumento alle esigenze di cura della medesima, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del nucleo familiare e insuscettibili di risarcimento per equivalente.

La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale.

A ciò si aggiunga che la ricorrente, chiamata a prestare servizio a parecchi Km di distanza dalla madre, premesso che la ricorrente è una figura indispensabile per la cura e l'assistenza della Sig.ra Rogato Maria che, non può essere privata della necessaria e continua assistenza di cui ha bisogno atteso che nessun'altro parente in linea diretta può provvedervi.

Tale condizione, in cui viene collocata dall'amministrazione scolastica la ricorrente rappresenta un inevitabile "pregiudizio per l'unità della famiglia" nonché una palese violazione dei diritti sanciti dalla carta costituzionale e comunitaria, perché non considerando tutti i periodi di precariato, sono state "gravemente compromesse l'unità e la serenità del nucleo familiare, in considerazione dell'attuale distanza tra luogo di lavoro e di residenza della famiglia".

I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31 Cost., tutelano in modo chiarissimo l'unità familiare. Così facendo la PA ha violato del tutto tali principi.

Pertanto, non si possono creare le condizioni di andare a minare l'unità familiare, arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie.

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d'urgenza, stante il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile - come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia di mobilità - giacché non risarcibile per equivalente, ricadendo i relativi effetti lesivi, sulla stessa sfera dei diritti personali, in quanto tali insuscettibili di reintegrazione ex post.

La ricorrente, infatti, dal prossimo mese di settembre 2022, dovrà recarsi nella sede di titolarità e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa e per la madre disabile.



Per di più, si evidenzia il grave danno economico cui la ricorrente andrà incontro, dovendo affrontare le spese per il trasferimento, le spese per l'affitto di una casa e, necessariamente, le spese per i continui viaggi per il rientro nella provincia di Palermo.

E' evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus* che del *periculum*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora l'Ill.mo Sig. Giudice adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto. T

anto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione :

1) accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv. del d.lgs. 165/01 degli artt. 13 punto IV del CCNI e 14 sulla mobilità 2022/2023, poiché in contrasto con la Legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali alla Sig.ra Paneduro Mattea individuata come referente unica che presta assistenza alla madre disabile in situazione di gravità e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione della ricorrente presso l'ambito della provincia di Palermo e comunque in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato e che le consentono comunque di prestare assistenza continua alla madre Sig.ra Rogato Maria e ciò con effetto immediato;

2) emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono:

a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Sicilia scuola primaria pubblicata in data 7 giugno 2022 e degli altri provvedimenti antecedenti e successivi con il quale non è stata riconosciuta la precedenza richiesta alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore della ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza alla madre disabile per gli anni scolastici 2022/23 e seguenti, con i quali è stato disposto l'omesso trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale nella Provincia di Palermo, ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato, garantendo il diritto all'assistenza della madre e comunque adottare ogni provvedimento utile e conducente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui infra ;

3) Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari della presente procedura ai sensi del VI c. dell'art 669 octiesc.p.c. in favore dell'avvocato distrattario.

E VISTO



Che l'esito favorevole del giudizio non dovrebbe pregiudicare il diritto di altri docenti ma tuttavia, per scrupolo difensivo, dato il rilevante numero di destinatari docenti partecipanti alla mobilità provinciale ed interprovinciale e per tutti i controinteressati sopra indicati per l'ambito provinciale di Palermo e considerata la difficoltà di identificare tutti.

SI CHIEDE

Di essere autorizzati alla notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ad i controinteressati attraverso la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio I – Ambito Territoriale Provinciale di Palermo, specificatamente nella pagina creata *ad hoc* per la pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi, come da indice allegato:

- 1. Doc. 1: contratto di lavoro;**
- 2. Doc. 2: O.M. n. 45 del 25 febbraio 2022;**
- 3. Doc. 3: domanda di mobilità 2022/2023;**
- 4. Doc. 4: certificazione di stato di famiglia (allegato alla domanda di mobilità);**
- 5. Doc. 5: dichiarazioni titoli (allegato alla domanda di mobilità);**
- 6. Doc. 6: auto dichiarazione di servizio svolto (allegato D, domanda di mobilità);**
- 7. Doc. 7: bollettino movimenti mobilità scuola primaria a.s. 2022/2023;**
- 8. Doc. 8: verbale commissione medica Inps di accertamento disabilità grave L. 104/92;**
- 9. Doc. 9: certificato storico di residenza e di famiglia;**
- 10. doc. 10: sentenza del Tribunale di Palermo del 27/05/2021;**
- 11. doc. 11: richiesta di congedo parentale;**
- 12. Doc. 12: prospetto di disponibilità 2022/2023;**
- 13. Doc. 13. contratto collettivo nazionale integrativo;**
- 14. Doc. 14: Dichiarazione esenzione pagamento contributo.**

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Antonella Musso ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato non è stato versato stante la dichiarazione di esenzione depositata.

Palermo, addì 15.07.2022

F.TO DIGITALMENTE

Avv. Antonella Musso



